

Civile Ord. Sez. 5 Num. 10150 Anno 2019  
Presidente: CHINDEMI DOMENICO  
Relatore: DE MASI ORONZO  
Data pubblicazione: 11/04/2019

**ORDINANZA**

sul ricorso 16677-2014 proposto da:

2019  
1676

dall'avvocato

- ricorrenti -

contro

COMUNE CASAMICCIOLA

, elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA \_\_\_\_\_, presso lo studio  
dell'avvocato \_\_\_\_\_ rappresentato e difeso  
dall'avvocato \_\_\_\_\_


SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA  
\_\_\_\_\_ presso lo studio dell'avvocato \_\_\_\_\_  
rappresentato e difeso dall'avvocato \_\_\_\_\_

- *controricorrenti* -

avverso la sentenza n. 2205/2014 della COMM.TRIB.REG.  
di NAPOLI, depositata il 05/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del dal Consigliere Dott. \_\_\_\_\_

udito l'Avvocato;



## RITENUTO

che la Commissione Tributaria Regionale della Campania, con la suindicata sentenza, ha confermato la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli con cui era stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto da \_\_\_\_\_ ed altri dodici contribuenti, che avevano chiesto al Comune di Casamicciola 1 \_\_\_\_\_, nonché alla \_\_\_\_\_ s.r.l., il rimborso dell'IVA versata negli anni dal 2006 al 2009 sulla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU), poi tassa igiene ambientale (TIA);

che la CTR rilevava, in particolare, che il ricorso introduttivo era stato proposto da contribuenti diversi, destinatari di atti impositivi distinti, accomunati solo dalla tipologia del tributo, "che ognuno è stato chiamato a pagare autonomamente dagli altri, sulla base di presupposti di fatto diversi quali superficie dell'immobile occupato o il numero degli occupanti", per cui non sussistevano i presupposti del "litisconsorzio tributario", non assumendo rilievo, sul piano processuale, "l'avvenuta presentazione di una istanza di rimborso collettivo, trattandosi di una scelta operativa delle parti che non può condizionare l'ammissibilità dell'azione e che soprattutto non muta la diversità dei fatti storici posti a fondamento delle plurali e distinte pretese tributarie";

che avverso la sentenza propongono ricorso i contribuenti, affidato a due motivi, cui resistono con le parti intimata;

## CONSIDERATO

che i ricorrenti denunciano violazione di legge, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli artt. 1, 14, 18, 19, d.lgs. n. 546 del 1992 e all'art. 103 c.p.c., e deducono, con il primo motivo, che deve ritenersi ammessa la proposizione di un ricorso collettivo nel caso di litisconsorzio facoltativo attivo, istituto applicabile anche nel processo tributario, essendo del tutto ininfluyente la rilevata diseguaglianza della superficie degli immobili occupata e del numero degli occupanti, dati che attengono al calcolo della base imponibile, e, con il secondo motivo, che nella presentazione dell'istanza collettiva di restituzione dell'IVA deve ravvisarsi una importante contingenza di fatto, in quanto dal relativo documento si ricava la data di avvio di ciascun procedimento di rimborso, così come quella di formazione del relativo provvedimento di silenzio-rifiuto;

che le censure, scrutinabili congiuntamente, sono fondate per le ragioni di seguito esposte;

che il Collegio intende dare continuità al condivisibile principio espresso da questa Corte, con le sentenze n. 3692/2009, n. 4490/2013 e n. 7940 e 7941/2016, secondo cui nel processo tributario, non prevedendo il d.lgs. n. 546 del 1992 alcuna disposizione in ordine al cumulo dei ricorsi, e rinviando il suo art. 1, co. 2, alle norme del codice di procedura civile per quanto da esso non disposto e nei limiti della loro compatibilità con le sue norme, deve ritenersi applicabile l'art. 103 c.p.c., in tema di litisconsorzio facoltativo, conseguendone l'ammissibilità della proposizione di un ricorso congiunto da parte di più soggetti, anche se in relazione a distinte cartelle di pagamento, ove abbia ad oggetto identiche questioni dalla cui soluzione dipenda la decisione della causa;

che il principio, affermato dalla pronuncia di legittimità (Cass. 10578/2010) richiamata dalla CTR, secondo cui nel processo tributario, di regola, non è ammissibile il ricorso collettivo (proposto da più parti) e cumulativo (proposto nei confronti di più atti impugnabili), essendo necessaria, per la configurazione del litisconsorzio facoltativo, la comunanza delle questioni sia in diritto, sia in fatto, nel caso di specie, non appare applicabile atteso che la contestazione dell'ente impositore rispetto alle istanze di rimborso

proposto dai contribuenti si fonda - come risulta anche dal presente ricorso - su questioni di diritto, e non di fatto, comuni ai contribuenti medesimi, cosicché il richiamo alla necessaria identità in fatto delle questioni appare ultroneo (Cass. n. 21955/2010);

che, per quanto è dato comprendere dagli scritti difensivi, non sono messi in discussione i presupposti degli obblighi tributari dei ricorrenti, ma piuttosto la natura tributaria o meno della prestazione pecuniaria richiesta dal Comune per finanziare un servizio dal quale traggono beneficio tutti i contribuenti, sia pure in misura diversa, questione dalla cui soluzione dipende il preteso diritto a ripetere quanto indebitamente versato a titolo di IVA;


che la sentenza impugnata appare, sul punto, non corretta e va cessata con rinvio alla medesima Commissione Tributaria Regionale che, in diversa composizione, deciderà nel merito, oltre che sulle spese del giudizio di legittimità.

**P.Q.M.**

La Corte accoglie il ricorso dei contribuenti, cassa l'impugnata decisione e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il giorno 21 marzo 2019.

Il Presidente

  
(Domenico Chindemi)